PREMESSA

Il presente documento è redatto dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Biella (OMCeO Biella) a fini informativi e di indirizzo istituzionale.

Esso ha lo scopo di fornire agli iscritti e alle strutture sanitarie operanti nel territorio provinciale un quadro organico e aggiornato della normativa, dei requisiti, delle incompatibilità, dei doveri e delle responsabilità connesse alla figura del Direttore Sanitario nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il documento non ha natura regolamentare né sostituisce le disposizioni legislative, regolamentari o regionali vigenti, alle quali si rinvia per ogni approfondimento e per gli aspetti applicativi di dettaglio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 (con specifico riferimento all'attività odontoiatrica)

REQUISITI

Il requisito generale per assumere l'incarico di Direttore Sanitario di una struttura sanitaria è il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio della professione (o laurea abilitante) e dell'iscrizione all'Albo professionale.

L'art. 1, comma 153, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede che, nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, il Direttore Sanitario debba essere iscritto all'Albo degli Odontoiatri.

Per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali venga svolta anche attività odontoiatrica, qualora il Direttore Sanitario non sia iscritto all'Albo degli Odontoiatri, è obbligatoria la nomina di un Direttore Sanitario responsabile delle attività odontoiatriche, iscritto al relativo Albo.

Casi particolari

Laboratori di analisi
Il Direttore Sanitario può essere un medico o un biologo. Il medico deve essere in possesso di una specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche, ovvero, in alternativa, aver maturato un servizio di ruolo quinquennale presso laboratori pubblici.
Il Direttore Sanitario è tenuto a garantire una presenza in laboratorio di almeno 30 ore settimanali e può ricoprire tale incarico presso un solo laboratorio di analisi.

Laboratori di analisi chimico-cliniche e tossicologiche
Il Direttore Sanitario può essere un medico o un chimico.

Nota: Qualora il Direttore Sanitario sia un biologo o un chimico, tra i collaboratori del laboratorio deve essere presente almeno un laureato in Medicina e Chirurgia.

Ambulatori di medicina fisica e riabilitazione (fisioterapia)
Il Direttore Sanitario deve essere un medico chirurgo con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione. È ammessa la nomina di un medico non specialista qualora nell'ambulatorio sia presente uno specialista della disciplina.

Ambulatori radiologici
Il Direttore Sanitario deve essere un medico chirurgo con specializzazione in Radiologia.

Stabilimenti termali
Il Direttore Sanitario deve essere un medico chirurgo specializzato in una delle seguenti discipline: Medicina interna, Idrologia medica, Ortopedia e traumatologia, Cardiologia, Reumatologia, Fisiochinesiterapia, Igiene, Angiologia, Gerontologia e Geriatria, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Medicina dello sport, Cosmetologia, Dietologia, oppure un medico chirurgo con almeno cinque anni di attività come medico termalista (art. 23 L.R. 10 ottobre 1989, n. 40).

Case di cura private
I requisiti variano in base al numero di posti letto: - **Oltre 150 posti letto:** si applicano i requisiti previsti per i Direttori Sanitari degli ospedali pubblici (idoneità nazionale, servizio di ruolo di almeno cinque anni in sanità pubblica o ospedaliera, ecc.), ai sensi dell'art. 39 del D.M. 5 agosto 1977. - **Fino a 150 posti letto:** il Direttore Sanitario deve avere almeno tre anni di servizio ovvero il diploma di specializzazione in Igiene, Igiene e Tecnica ospedaliera o Igiene e Medicina preventiva, ai sensi dell'art. 40 del D.M. 5 agosto 1977.

Si ricorda inoltre che, qualora la struttura disponga di oltre 150 posti letto, al Direttore Sanitario è vietato svolgere attività di diagnosi e cura all'interno della medesima casa di cura privata (art. 53 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132).

È stato eliminato il vincolo territoriale di iscrizione all'Ordine professionale che imponeva al Direttore Sanitario l'iscrizione all'Ordine della provincia in cui la struttura ha sede operativa (già previsto dal comma 536 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Tuttavia, il Direttore Sanitario, anche se iscritto ad altro Ordine provinciale, risponde disciplinarmente anche all'Ordine nel cui territorio insiste la struttura.

INCOMPATIBILITÀ

In via generale, non è prevista incompatibilità per la direzione di più strutture sanitarie, purché sia garantito il rispetto dell'obbligo di presenza.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni: - per i laboratori di analisi, lo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario è consentito esclusivamente presso un solo laboratorio (art. 5 L.R. 2 aprile 1985, n. 29); - il Direttore Sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione in una sola struttura (art. 1, comma 155, Legge 4 agosto 2017, n. 124).

Ulteriori situazioni di incompatibilità derivano dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro del medico o dell'odontoiatra, quali: dipendente dello Stato o della Regione, dipendente universitario, ospedaliero o ULSS a tempo pieno, nonché medico convenzionato specialista ambulatoriale, qualora la struttura sia convenzionata o accreditata.

In particolare, l'art. 4 della Convenzione della Medicina Generale prevede: - al comma 1, lett. a), l'incompatibilità del Medico di Medicina Generale con rapporti di lavoro dipendente, sia pubblici che privati; - al comma 1, lett. b), l'incompatibilità con incarichi che configurino conflitto di interesse con le strutture del SSN.

Qualora il Direttore Sanitario non sia in rapporto di dipendenza, l'art. 44 (libera professione) della medesima Convenzione prevede, al comma 7, la decurtazione del massimale degli assistiti del MMG di 37,5 scelte per ogni ora di attività libero-professionale.

Si ricorda inoltre che, ai fini dell'autorizzazione sanitaria, è richiesto che il Direttore Sanitario del poliambulatorio garantisca la propria presenza per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico. È tuttavia consentito che tali funzioni siano svolte anche da un medico specialista operante nel poliambulatorio, mediante delega.

Per i laboratori di analisi, l'art. 5 della L.R. 2 aprile 1985, n. 29 stabilisce l'obbligo di presenza del Direttore Sanitario per almeno 30 ore settimanali e la possibilità di ricoprire l'incarico presso un solo laboratorio.

DOVERI E RESPONSABILITÀ

Nell'atto di autorizzazione all'esercizio della struttura sono espressamente indicate le responsabilità del Direttore Sanitario, con particolare riferimento a: - organizzazione tecnico-funzionale e corretto funzionamento dei servizi; - assegnazione del personale sanitario, tecnico e infermieristico, in possesso dei titoli richiesti; - regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche; - rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza degli operatori; - controllo delle attività di supporto, con particolare riguardo alla disinfezione e sterilizzazione; - corretta registrazione, trascrizione e archiviazione dei referti e delle prestazioni; - adempimento degli obblighi di segnalazione e denuncia previsti dalla legge; - vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.

Il Direttore Sanitario è inoltre responsabile: - del rispetto delle norme igienico-sanitarie; - della gestione dei rifiuti; - della tutela della privacy; - della pubblicità sanitaria; - della corretta tenuta delle cartelle cliniche; - della gestione dei farmaci; - della vigilanza sul consenso informato.

È altresì compito del Direttore Sanitario garantire il rispetto delle competenze professionali dei singoli operatori, con particolare riferimento agli atti riservati alla professione medica.

ONERI DEONTOLOGICI

L'art. 69 del Codice di Deontologia Medica prevede l'obbligo per il Direttore Sanitario di comunicare tempestivamente all'Ordine di appartenenza l'assunzione e la cessazione dell'incarico.

Qualora la struttura abbia sede operativa in una provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo, il Direttore Sanitario è tenuto a comunicare l'assunzione e la cessazione dell'incarico anche all'Ordine territorialmente competente, cui spetta l'eventuale esercizio del potere disciplinare limitatamente alle funzioni connesse all'incarico (art. 1, comma 536, Legge 145/2018, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238).

Per la comunicazione all'OMCeO di Biella è sufficiente una dichiarazione sottoscritta, corredata da documento di identità.

Poiché la struttura non può essere priva della figura del Direttore Sanitario, la cessazione dell'incarico deve avvenire contestualmente alla nomina del successivo. È pertanto auspicabile che l'eventuale rinuncia venga comunicata con congruo anticipo.

Il Codice di Deontologia Medica attribuisce al Direttore Sanitario, tra gli altri, i seguenti compiti: - garantire il rispetto delle norme deontologiche e la tutela dell'autonomia e della dignità professionale; - vigilare sulla correttezza del materiale informativo e pubblicitario; - prevenire comportamenti vessatori nei confronti dei colleghi.

Assumono particolare rilievo, in tale ambito, gli articoli 55, 56 e 57 del Codice, relativi all'informazione e alla pubblicità sanitaria e al divieto di patrocinio.

PUBBLICITÀ SANITARIA NELLE STRUTTURE PRIVATE

L'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 stabilisce che la pubblicità delle strutture sanitarie private è consentita mediante targhe, insegne e inserzioni negli elenchi consentiti dalla legge, con indicazione delle attività effettivamente svolte e dei titoli professionali dei responsabili.

È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e dei titoli professionali del Direttore Sanitario.

ODONTOIATRIA

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede che: - l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti; - le strutture odontoiatriche devono essere dotate di un Direttore Sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri; - nelle strutture polispecialistiche con ambulatorio odontoiatrico, ove il Direttore Sanitario non sia odontoiatra, deve essere nominato un Direttore Sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici; - tale funzione può essere svolta esclusivamente in una sola struttura; - il mancato rispetto degli obblighi comporta la sospensione dell'attività.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le Società tra Professionisti non sono tenute alla nomina di un Direttore Sanitario. L'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto espressamente tale modello societario, mantenendo la possibilità di esercizio delle professioni anche attraverso modelli associativi già esistenti, come chiarito dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2016 (prot. n. 415099).